

COMUNE DI
RADICOFANI

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28
L.R. 3 marzo 1999, n. 9, art. 9

Progetto aggiornato al 09.11.99

RELAZIONE GENERALE

SOMMARIO:

1- Il quadro normativo di riferimento	Pag. 2
2- Brevi note sul panorama nazionale, regionale e locale	Pag. 5
3- Il territorio e la popolazione	Pag. 9
4 - La consistenza comunale del commercio su aree pubbliche	Pag.
5 - Le interviste agli utilizzatori ed agli operatori del mercato	Pag.
6 - Le scelte di programmazione	Pag.

Allegati: Elaborazione delle interviste

1 - II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come è noto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del settore commerciale, prevede anche la riforma del commercio su aree pubbliche, ponendo i principi ed i criteri generali ai quali Regioni e Comuni debbono attenersi nel disciplinare il settore.

La nuova disciplina del commercio su aree pubbliche, o ambulante secondo la terminologia d'uso corrente, a differenza di quella per il commercio al dettaglio in sede fissa, non appare molto innovativa rispetto alla precedente di cui ricalca sostanzialmente l'impostazione: appare evidente, in ogni caso, il positivo processo operato di semplificazione normativa e chiarificazione lessicale e sostanziale, la possibilità introdotta di una più ampia espressione imprenditoriale degli operatori, un allargamento degli orizzonti della programmazione che la precedente normativa, spesso assai dettagliata, tendeva a restringere.

La nuova disciplina nazionale risulta articolata nei seguenti punti principali:

- previsione di due distinti tipi di autorizzazione, a seconda dell'uso o meno di un posteggio per l'esercizio dell'attività, cui corrisponde una diversa competenza nel rilascio delle autorizzazioni (comune sede di posteggio o comune di residenza);
- ripartizione delle manifestazioni in mercati e fiere, queste ultime aventi cadenza superiore al mese, con possibilità, in entrambi i casi, di articolazione merceologica dei posteggi, compresa la previsione di mercati destinati a merceologie esclusive. E' stata anche introdotta la possibilità di stabilire caratteristiche tipologiche delle fiere;
- competenza regionale nel fornire criteri ed indicazioni in merito alle modalità di esercizio dell'attività, le procedure autorizzatorie, l'assegnazione dei posteggi, gli orari nonché, per quanto attiene più specificamente all'aspetto programmatico, la determinazione delle aree ed il numero dei posteggi;
- competenza dei Comuni nel rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, nella determinazione dell'ampiezza delle aree da destinare al commercio e, più in generale, nella concreta determinazione delle modalità di esercizio dell'attività.

Sulla base di tale normativa la Regione Toscana, tra le prime in Italia, ha emanato una compiuta disciplina del settore attraverso la L.R. 3 marzo 1999, n. 9, i cui elementi di rilievo, anche in relazione alla disciplina dettata da altre regioni, appaiono i seguenti:

- previsione esplicita della categoria delle fiere promozionali, con la partecipazione di almeno il 50% degli operatori su aree pubbliche, per promuovere o valorizzare i centri storici, o specifiche aree urbane e rurali, attività culturali economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. Tali manifestazioni, sostanzialmente, si collocano in posizione intermedia tra le fiere ordinarie e le manifestazioni di cui alla L.R. 21.11.74, n. 70;
- possibilità di prevedere dei mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive dei mercati ordinari, senza riassegnazione dei posteggi agli operatori;
- previsione esplicita di posteggi fuori mercato, per venire incontro ad esigenze da sempre presenti sul territorio ed in merito alle quali la pregressa legge n. 112/91 aveva dato non pochi problemi;
- previsione di concessioni decennali non solo nei mercati, ma anche nelle fiere. Tale scelta, sulla cui aderenza al dettato del decreto potrebbe discutersi, consegue comunque notevoli vantaggi in termini di semplificazione delle procedure e stabilità per gli operatori, pur avendo forse il rovescio della medaglia costituito da una minore vivacità del comparto ed un affievolimento del potere programmatorio dei comuni;
- limitazione a due del numero di posteggi ottenibili nel medesimo mercato da parte di uno stesso operatore persona fisica, o al 2% del totale dei posteggi nel caso di società; limitazione ad una sola autorizzazione di tipo B per operatore per il commercio itinerante, avente valenza territoriale nazionale;
- previsione di una procedura centralizzata (bando regionale) per l'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A, *ciò è* per il commercio con l'uso di posteggi, nonché per l'attribuzione dei posteggi decennali nelle fiere;
- previsione dell'obbligo dei comuni di dotarsi di appositi piani comunali per il commercio su aree pubbliche, corredati da un regolamento o sezione normativa;
- previsione di direttive e criteri quantitativi regionali per l'individuazione di nuovi mercati e fiere, dando priorità alla riqualificazione delle manifestazioni esistenti ed all'aumento delle dimensioni medie dei posteggi;
- previsione della possibilità di stipulare convenzioni con consorzi e cooperative di operatori per la gestione dei servizi o di prevedere l'affidamento dell'intera gestione delle fiere promozionali;

**2 - BREVI NOTE SUL PANORAMA NAZIONALE,
REGIONALE E LOCALE**

Il commercio in aree pubbliche, che si stima impieghi nel nostro Paese oltre 200.000 persone, non dispone di fonti informative ricche ed articolate come il cosiddetto commercio in sede fissa. Ciò dipende, oltre che da una certa subalternità del settore rispetto alle forme della distribuzione in sede fissa, anche da oggettive difficoltà di osservazione. Si tratta infatti di un universo di piccole imprese che non hanno per definizione un ancoraggio univoco al territorio ed esercitano spesso l'attività, un tempo denominata ambulante, in modo congiunto od accessorio rispetto ad altre tipologie commerciali o più in generale economiche.

Nei registri delle imprese tenuti dalle Camere di Commercio il dettaglio in aree pubbliche è infatti tra le attività che presentano il rapporto più alto tra esercizi in forma secondaria e principale. Non è neppure semplice individuare i codici statistici relativi alla tipologia distributiva di nostro interesse: assenti, infatti, nella classificazione Istat del 1981, richiedono osservazioni molto analitiche con l'attuale sistema ed impongono di utilizzare variabili proxy se ci si vuole fermare al dettaglio delle tre cifre che consente raffronti con tutte le fonti disponibili.

Per tutti questi motivi sarebbe impresa impossibile tentare una quadratura tra i dati delle autorizzazioni comunali o regionali delegate ai comuni, che non sono peraltro disponibili in forma territorialmente aggregata, i risultati dei censimenti economici e le elaborazioni del sistema informativo delle Camere di Commercio.

Il quadro che qui presentiamo tenterà, pertanto, di fornire le coordinate di dimensione ed evoluzione del settore attraverso le principali informazioni Istat ed i dati più aggiornati prodotti da Infocamere. Le osservazioni si riferiscono al gruppo statistico 526 denominato "commercio al dettaglio al di fuori dei negozi" che è composto al 90% dalle imprese oggetto del nostro campo di interesse. I censimenti consentono una ricognizione dal 1981, i cui dati sono ricostruiti con metodi statistici, al 1996.

* * *

Negli anni '80 emerge una tendenza alla razionalizzazione, con lieve contrazione delle imprese ad un poco più significativo incremento degli addetti. Gli occupati superano nel 1991 la quota dei 200.000. Evidenti sintomi di disagio emergono dalla ricognizione intermedia del 1996, peraltro condotta con metodologia del tutto diversa, quando le imprese e soprattutto gli occupati subiscono perdite rilevanti, tra il 20 ed il 30%, rispetto al '91. Oltre alle note difficoltà dei primi anni 90 sembra tuttavia pesare qualche effetto di sottostima. Nel 1991 operano 2,42 imprese ogni mille abitanti con una dimensione media molto ridotta di 1,49 addetti.

Nell'ultimo dato Infocamere disponibile, quello di fine '98, le imprese ammontano a livello nazionale a 140.000. Il significativo incremento rispetto al dato Istat '96 è dovuto sia alla diversa natura della fonte, sia ad un recupero che si è giovato anche delle politiche di regolarizzazione dell'immigrazione. Le imprese operanti salgono quindi a 2,8 per mille abitanti mantenendo la bassa densità occupazionale tipica del settore.

La distribuzione delle imprese non è peraltro omogenea sul territorio: al Sud si localizzano infatti il 44,1% delle iniziative con un indice di 3,01 per mille abitanti contro il 18,7% del Centro (indice 2,40 simile al valore nazionale) ed il 37,2% del Nord che appare invece meno dotato con indice 2,06.

L'area settentrionale recupera notevolmente in termini di peso occupazionale e ciò è soltanto parzialmente spiegato dalla minore percentuale di dichiarazione degli addetti che si verifica nel Meridione. E', infine, singolare la distribuzione delle imprese per natura giuridica, che vede le ditte individuali alla quota schiacciante del 95,3%, circa 30 punti sopra il valore normale del Totale attività economiche.

* * *

La Toscana e la Provincia di Siena

La Toscana, uniformandosi alle caratteristiche del Centro Italia, non presenta scostamenti molto significativi dalla situazione nazionale. La tendenza nel decennio 81-91 è simile, con una meno accentuata dinamica

occupazionale. La presenza di imprese al 1991 è del tutto in linea con il dato del paese, toccando quota 2,39 ogni mille abitanti. I circa 12.500 addetti si distribuiscono poi in misura di 1,48 per impresa mantenendo caratteristiche perfettamente omogenee con lo scenario nazionale.

Una differenziazione positiva della Toscana riguarda la maggior tenuta dimostrata alla verifica del '96 soprattutto nel caso dell'occupazione. I dati al '98 presentano poi un notevole incremento delle imprese che è espresso dal valore di densità di 2,83 per mille abitanti ormai chiaramente superiore al valore nazionale.

Anche la composizione per natura giuridica mette in evidenza una maggiore solidità della Toscana: le ditte individuali si fermano infatti al 91,3% e le società di persone si spingono fino al 7,9% contro il 4% del totale Italia. L'evoluzione del commercio in aree pubbliche sembra pertanto premiare la nostra regione.

La provincia di Siena mostra, nei dati Istat, una dinamica simile a quella generale durante gli anni '80. Il commercio su aree pubbliche, pur avvicinandosi agli ottocento addetti, non ha però particolare radicamento sul territorio dato che le 2,02 imprese ogni mille abitanti rappresentano un parametro inferiore a tutti gli standard. Dal punto di vista occupazionale la dimensione media si posiziona appena al di sopra del valore regionale e nazionale.

Le difficoltà del decennio successivo sono particolarmente avvertite, con una caduta che nel '96 supera al 30%. C'è dunque una forte differenziazione interna di andamento tra le aree toscane. La divergenza rispetto al contesto regionale è sottolineata dalla flessione dell'indice imprese/popolazione che scende all'1,63 per mille abitanti nel '98. Viene invece condivisa la caratteristica positiva riguardante l'organizzazione aziendale: le imprese individuali si collocano infatti al 91,6% e le società di persone si portano al 7,6%.

3 - IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

La storia

Il Comune di Radicofani, con la sua strategica posizione tra Lazio e Toscana, deve le sue origini ai Longobardi e, in particolare, al loro ultimo re, Desiderio, che nella metà dell'VIII secolo promosse il sorgere dei primi insediamenti organizzati. Solo nel secolo successivo, tuttavia, si iniziò sotto i Carolingi la costruzione della caratteristica Rocca che divenne una delle più temute fortezze dell'Italia centrale, oggetto di lunghe contese. Nel 1298 la rocca divenne rifugio per il celebre condottiero ghibellino Ghino di Tacco, ricordato da Dante e Boccaccio. Dapprima sotto il controllo dell'Abbazia Benedettina del Monte Amiata, poi dei Senesi, fu in seguito ceduta al Pontefice Pio II e godé di un lungo periodo di prosperità nel corso del quale furono effettuate ulteriori opere di fortificazione che resero, in seguito, assai ardua la conquista di Radicofani – ultimo baluardo della Repubblica senese, da parte delle truppe Medicee e dei loro alleati. Cosimo I dei Medici, tuttavia, compresa l'importanza strategica della fortezza e postala a difesa dei confini meridionali, trasformò le antiche strutture medioevali in una poderosa fortezza, capace di resistere alle oramai entrate in uso armi da fuoco. Essa fu gravemente danneggiata da un incendio, volontariamente provocato per vendetta, agli inizi del XVIII secolo e solo di recente riportata al suo originario splendore in seguito a lunghe opere di restauro compiute dal proprietario e, soprattutto, dal Comune con i fondi FIO.

Oggi Radicofani conserva ancora le sembianze di una città medioevale.

* * *

Il territorio

Il territorio comunale copre una superficie di 11.800 ettari, si articola nel Capoluogo e nella frazione di Contignano, ed è posto sul collegamento trasversale che dalla Cassia porta a Chiusi, sulla variante orientale della Via Francigena che percorreva il tratto compreso tra la Val d'Orcia e la Val di Paglia.

Radicofani confina con i comuni di Pienza, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Castiglione d'Orcia ed è posta ad 814 metri sul livello del mare (Contignano a 500).

La caratteristica principale del suo territorio è la presenza delle crete senesi: trattasi di un terreno argilloso, più pietroso nelle vicinanze dell'abitato ed alla base della rupe. Essendo il territorio molto vasto, a parte i calanchi, buona parte di esso è seminato a cereali. Non mancano tuttavia i pascoli ed il bosco costituito da latifoglie, ceduo, conifere specie nei pressi dell'abitato.

* * *

L'economia

L'economia del Comune appare diversificata e si sviluppa in vari settori che vanno dall'agricolo all'industriale: da circa un trentennio i Cantieri Forestali della Comunità montana hanno dato e danno lavoro a diverse famiglie. L'Area Industriale della Val di Paglia, costituita da diversi Comuni, ma avente sede a Radicofani, è un'altra fonte di occupazione.

Molto sviluppati sono anche la pastorizia e l'allevamento di ovini, specie connesso all'immigrazione dalla Sardegna: ne è prova il fiorente Caseificio di Contignano, il cui pecorino ha avuto numerosi riconoscimenti. La maggior parte del latte utilizzato è di provenienza locale.

L'artigianato, attualmente, non è molto sviluppato ma è al centro dei programmi di valorizzazione del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tuttavia la vera vocazione di Radicofani appare sempre più legata alla valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti genuini e, in particolare, al turismo grazie alle innumerevoli e prestigiose memorie del passato ed opere d'arte nonché all'inserimento nel Parco artistico e culturale della Val d'Orcia.

Il sistema della distribuzione commerciale di Radicofani, sostanzialmente stazionario, risulta concentrato nei centri storici nei quali, grazie al turismo, le attività, pur modificandosi strutturalmente, riescono in parte a reggere l'impatto della grande distribuzione ad appena venti chilometri di distanza.

Il commercio su aree pubbliche o ambulante risente di questi fattori: le passate scelte di abolizione delle fiere ed istituzione di mercati locali con

cadenza bimestrale (capoluogo e Contignano) sicuramente rispondono ad una esigenza di maggiore servizio alla popolazione locale. Tuttavia la domanda ridotta rende problematica la presenza degli operatori.

La popolazione

L'entità della popolazione risulta negli anni in calo, come mostra il prospetto che segue:

ANNO DI RIFERIMENTO	ABITANTI A LIVELLO COMUNALE
1961	2.275
1971	1.587
1981	1.399
1991	1.300
1996	1.255
1997	1.247
1998	1.231
1999	1.228 (al 30 giugno)

La popolazione attuale è costituita da 614 maschi e 608 femmine.

Il processo di riduzione appare abbastanza netto nel decennio 1961 -1971, mentre negli anni che seguono risulta decisamente rallentato.

Quanto alla *distribuzione della popolazione* tra i due nuclei principali del capoluogo e della frazione di Contignano, il calo demografico risulta senza squilibri, come mostra la tabella che segue:

	1991	1999
Capoluogo	930	878
Contignano	370	350
Totale Radicofani	1300	1228

* * *

Oltre al dato relativo alla popolazione residente occorre considerare anche quello della popolazione fluttuante, costituita da coloro che scelgono Radicofani come meta dei loro spostamenti, specie per motivi di turismo.

A tal proposito, i dati negli ultimi anni risultano i seguenti:

ANNO	ARRIVI	PRESENZE	PERMANENZA MEDIA
1991	1138	3796	3.3
1995	1337	4980	3.7
1996	1181	4796	4.1
1997	845	2853	3.4
1998	1164	5036	4.3

Come si può constatare il valore di permanenza media risulta elevato ed in crescita.

Alla popolazione non residente registrata occorre, inoltre, aggiungere il fenomeno degli escursionisti non registrati, che nel Comune è molto consistente e stimabile nel complesso intorno alle 25-30.000 presenze, nonché il fenomeno del rientro di ex residenti stimabile intorno alle 400 unità.

I motivi principali dell'interesse da parte del turista sono costituiti dalle bellezze artistiche, l'aspetto paesaggistico ed l'offerta gastronomica.

La ricettività non è molta: ci sono attualmente solo due alberghi (19 camere in totale) e gli agriturismo con circa 70 posti letto.

I punti forti dell'offerta turistica sono il centro storico, le chiese con opere di enorme valore artistico, il restaurato complesso della "città fortificata di Radicofani" con museo, i ristoranti e il parco artistico e naturale della Val d'Orcia, di cui Radicofani fa parte che sarà ulteriormente valorizzato.
La stima, operabile sin d'ora, è che il numero degli escursionisti sarà sicuramente in grande aumento.

Infine si riportano le maggiori manifestazioni di richiamo:

DENOMINAZIONE	PERIODO	AFFLUSSO (stima)
Mostra del geranio	Maggio	500
Sagra del Raviolo	Agosto	6000
Mille Miglia	Maggio	1500
Festa Medioevale	Agosto	2000
TOTALE		10000

* * *

4 - LA CONSISTENZA COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
--

Nel sistema della legge regionale 9/1999 possiamo considerare facenti capo al sistema comunale del commercio su aree pubbliche:

- Le autorizzazioni di tipo A d.lgs 114/98
- Le autorizzazioni di tipo B d.lgs.114/98, senza posteggi nel comune, ma relative a soggetti in esso residenti
- Le autorizzazioni di tipo A o B di soggetti residenti o non residenti nel comune, aventi concessione di posteggio decennale nelle fiere comunali
- Le autorizzazioni di tipo A per posteggi fuori mercato nel comune
- I produttori agricoli L.59/63, negli stessi casi previsti ai punti precedenti

Tali sono, infatti, le autorizzazioni che, come si suole dire, il Comune ha o avrà in carico dopo l'assegnazione delle concessioni decennali anche per le fiere e, conseguentemente, ad esse dovrà farsi riferimento per la gestione di registri o archivi elettronici del commercio su aree pubbliche.

Quanto alle manifestazioni nelle quali si articola il commercio su aree pubbliche nel Comune, limitando l'analisi a quelle che effettivamente si svolgono, abbiamo il seguente quadro generale:

MERCATO DEL CAPOLUOGO, che si svolge nel centro storico il II e IV giovedì di ogni mese ed è composto da 13 posteggi;

MERCATO DI CONTIGNANO, che si svolge il II e IV martedì di ogni mese ed è composto da 10 posteggi;

MOSTRA-MERCATO DEL GERANIO, che si tiene annualmente a Contignano, organizzata dalla pro-loco, ed inquadrabile nelle manifestazioni di cui alla legge 70/74;

MERCATINO STAGIONALE DELL'USATO, HOBBISTICA, COLLEZIONISMO E SIMILI, che si svolge nel periodo estivo nell'area del centro storico in Piazza San Pietro e Viale del Maccione, nel quale sono previsti n. 15 posteggi.

* * *

**5 - LE INTERVISTE AGLI UTILIZZATORI ED
AGLI OPERATORI DEL MERCATO**

Al fine di conoscere le esigenze degli operatori commerciali su aree pubbliche e dei consumatori ed indirizzare coerentemente le scelte di programmazione del settore, il piano di lavoro ha previsto lo svolgimento di un'indagine presso il mercato, consistente in un'intervista ad un congruo numero di soggetti che lo frequentano nonché a tutti gli operatori presenti.

Le risultanze analitiche di tali interviste sono riportate negli appositi allegati al presente piano, affinché chiunque possa approfondire l'esame delle problematiche.

Qui di seguito si riportano esclusivamente le risultanze più significative.

UTILIZZATORI DEL MERCATO

a) Identikit del consumatore

Il campione scelto è costituito da 31 intervistati, di cui il 65% risultano donne, come era logico attendersi. La fascia di età più rappresentata è quella tra i 50 ed i 70 anni, con leggera prevalenza per il primo decennio. Al momento dell'intervista non vi erano consumatori stranieri.

Quanto al luogo di provenienza ed alla frequenza media del mercato, il 71% degli intervistati è rappresentato da residenti nel comune, dei quali il 91% frequenta il mercato solo una o due volte al mese, non settimanalmente: trattasi prevalentemente di pensionati (33.3%), e casalinghe (29.2).

Il 6.5% degli intervistati proviene invece dai comuni vicini mentre il 16% da comuni lontani e si trovano occasionalmente a Radicofani per turismo. Di scarso rilievo, poi, l'afflusso dai comuni più distanti, della provincia e della regione, (6.3% in tutto), segno che il mercato ha una attrattività assai ridotta.

Quanto al motivo di frequenza del mercato, fatto salvo quello della residenza (che è l'unico motivo per i residenti), è rilevante quello, come già accennato, legato al turismo, cioè, in pratica, da fuori non viene nessuno appositamente per il mercato.

Incrociando le risposte relative al tipo di attività svolta ed al motivo di frequenza del mercato, notiamo come la residenza sia determinante nel caso di studenti ed per i pensionati (89%), mentre gli operai e i professionisti si recano al mercato solo per altri motivi o occasioni.

In merito, poi, alla domanda circa la frequenza anche di mercati vicini, la percentuale di risposte affermative per i residenti risulta del 71%, molto elevata: primeggiano gli studenti, seguiti dalle casalinghe. I pensionati, come era logico attendersi, sono meno propensi alla mobilità.

b) Giudizi sul mercato

Individuato l'identikit del frequentatore - medio del mercato e, attraverso esso, l'immagine che ha il mercato all'esterno, si possono analizzare le risposte fornite circa la funzionalità, ampiezza, articolazione del mercato.

Innanzitutto il giudizio sui prezzi. Essi per gran parte sono giudicati normali (67.7%), anche se la domanda per il principio dello sbilanciamento prevedeva 4 risposte. L'opinione di coloro che giudicano il mercato più conveniente di altri consimili in altri comuni è pari al 32%, ed è espressa soprattutto da pensionati, mentre nessuno ha dichiarato che i prezzi risultano più elevati. Quindi alto gradimento da questo punto di vista.

La scheda prevedeva, poi, l'espressione di un giudizio su alcuni aspetti di funzionalità del mercato e, precisamente:

ASPETTO	VOTO	NOTE
Igiene dei banchi alimentari	7.5	Elevata
Chiarezza dei prezzi	6.9	Qualche critica da parte dei pensionati
Cortesie degli operatori	8.3	Giudizio elevato
Controllo dei VV.UU.	8.3	Soddisfazione generale
Facilità di parcheggio	7.1	Più critici i residenti e i turisti

Vi erano anche domande che ammettevano risposte aperte, così da lasciare libero l'intervistato di esprimere il proprio pensiero. In particolare gli aspetti approfonditi risultano i seguenti:

ASPETTO	OK %	PROPOSTE
Cadenza bisettimanale	61%	1-Cadenza settimanale (29%) 2- Aumentare la cadenza (10%)
Scelta del giorno	100%	
Scelta del luogo	100%	
Orario del mercato	100%	
Numero dei banchi	22%	1- Aumentare il numero (74%) 2- Più assortimento (3%)

Un discorso a sé merita la segnalazione di presunti eccessi e carenze di servizio in relazione alle merceologie: a tal riguardo sono considerati eccessivi i banchi che trattano abbigliamento, mentre si lamentano le carenze di ricambi per auto, sportivi, casalinghi e frutta.

Riassumendo può dirsi che il settore alimentare è considerato in equilibrio o forse un po' carente, mentre nel settore non alimentare è eccessiva la presenza di abbigliamento e simili, carente tutto il resto.

c) Fiere

Circa il 45% degli intervistati, principalmente casalinghe, frequenta, pur non assiduamente, fiere di comuni vicini.

OPERATORI COMMERCIALI PRESENTI NEL MERCATO

b) Identikit dell'operatore

Anche per gli operatori presenti nel mercato la scheda di rilevazione consente di tracciare un identikit delle caratteristiche: il campione, in questo caso, è costituito dalla totalità degli operatori con concessione o in assegnazione temporanea di posteggio presenti nel mercato al momento dell'indagine, pari a 14.

Il 65% degli operatori sono uomini, con un'età compresa tra i 40 ed i 50 anni, che è la classe più rappresentativa anche per le donne. Assenti operatori sotto i 30 anni ed ultrasessantenni (1 unità).

Gli operatori, tutti italiani, lavorano prevalentemente nei mercati (85%) e solo una unità ha segnalato, rispettivamente, di partecipare anche a fiere o di esercitare in forma itinerante.

Quanto al settore merceologico il 35% degli intervistati appartiene al settore alimentare; gli operatori esercitano prevalentemente su posteggi di 24-32 mq. ma una interessante fascia occupata è quella di 32-50 mq., che evidenzia un tipo di distribuzione, anche in questo campo, più moderna.

Quanto al prodotto specificamente venduto ed alla provenienza dell'operatore, si nota come il prodotto più trattato sia l'abbigliamento seguito dall'alimentare e dalle calzature, presenti nei banchi, prevalentemente, di operatori che provengono da lontano (animali, casalinghi sono gli altri generi trattati dagli esterni), mentre l'offerta degli operatori locali concerne solamente l'alimentare e gli animali.

Chiamati, poi, a stimare il raggio di attrazione che il mercato può esercitare, gli operatori hanno nel 79% dei casi risposto che esso dovrebbe essere solo locale mentre un 21% anche sovracomunale, ma limitato ai comuni confinanti e poco più.

Tale valutazione sostanzialmente coincide con quella operata dagli utilizzatori per cui il mercato può considerarsi a prevalente valenza comunale.

B) Giudizi sul mercato

Anche per gli operatori sono state poste delle domande relative al grado soddisfazione di alcune caratteristiche del mercato e tendenti ad acquisire suggerimenti vari.

Le maggiori risultanze possono considerarsi le seguenti:

ASPETTO	VOTO	NOTE
Servizi comunali	4.8	Voto molto basso, critici soprattutto gli operatori di esterni del settore alimentare
Pulizia dei piazzali	7.8	8.1 nel settore non alimentare
Superficie dei posteggi	7.6	Non vi sono problemi
Entità dei canoni	5.9	Critici soprattutto nell'extraalimentare
Articolazione merceologica	6.6	Giudizio non ottimale
Comportamento dei VV.UU	8.2	Positivo
Trasparenza graduatorie	7.0	Giudizio meno positivo per il settore alimentare
Facilità di parcheggio operatori	6.8	Sufficiente
Accessibilità clienti	7.9	Non vi sono problemi

Analogamente a quanto è stato fatto per gli utilizzatori, anche agli operatori sono state sottoposte delle domande a risposta aperta le cui principali risultanze di elaborazione risultano le seguenti:

ASPETTO	OK %	PROPOSTE
Cadenza bisettimanale	71%	1- Cadenza settimanale (3 segnalazioni) 2- Aumentare la cadenza (1 segnalazione)
Scelta del giorno	100%	
Scelta del luogo	100%	
Orario del mercato	100%	
Numero dei banchi	93%	1- Aumentare il numero (1 segnalazione)
Modalità delle spunte	100%	

Riassumendo abbiamo un mercato a valenza esclusivamente locale, frequentato principalmente da donne tra i 50 ed i 60 anni, pensionate e casalinghe che vi si recano una o due volte al mese. Nessuno da fuori viene a Radicofani ed a Contignano appositamente per i mercati e gli stessi residenti vi si recano solo perché è comodo e vicino. Una buona percentuale di residenti non disdegna però di recarsi presso mercati e fiere di comuni vicini.

I mercati, pertanto, non sembrano tirare molto e non è facile individuare una strada per la loro rivitalizzazione: sicuramente non è una soluzione fattibile quella di aumentare semplicemente gli spazi o la frequenza – così come chiesto da molti frequentatori – dato che diversi posteggi restano a volte inutilizzati, specie nel mercato del Capoluogo.

Sembra, dunque, che una soluzione possa essere intravista nel prevedere nel Comune delle iniziative nuove o comunque nel potenziamento delle iniziative alternative come il mercatino dell'usato.

Per quanto riguarda la funzionalità del mercato, i prezzi, l'igiene, la cortesia degli operatori, i controlli ecc. si evidenzia un generale grado di soddisfazione. Dal punto di vista dell'articolazione si lamentano alcune carenze merceologiche come ricambi per auto, sportivi, casalinghi e frutta.

Per quanto riguarda gli operatori si nota un'alta presenza di mercatali, specializzati prevalentemente nell'abbigliamento con banchi vendita di idonee dimensioni.

Anche gli operatori concordano sul raggio di attrazione solo locale dei mercati, salvo alcune eccezioni, e pongono l'accento in negativo sui servizi comunali e sull'entità dei canoni. Più che soddisfatti della pulizia dei locali, della superficie dei posteggi dell'accessibilità dei clienti e del comportamento dei Vigili. Scarsamente favorevoli ad un ampliamento merceologico dell'offerta.

* * *

6 - LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE

Alla luce dell'analisi fin qui condotta possiamo accingerci a fissare le scelte di programmazione, iniziando con il calcolo dei parametri numerici previsti dalla L.R. n. 9/1999.

A tal proposito occorre precisare che, anche per il settore del commercio su aree pubbliche valgono le seguenti regole fissate dalla giurisprudenza:

- il parametro comunale di sviluppo, alla luce dei principi di libertà di impresa di cui all'art. 41 della Costituzione, non può che essere collocato a livelli tali da consentire comunque una espansione dell'offerta ed un certo eventuale ricambio ed espansione di attività;
- ciò è particolarmente indicato nei casi in cui occorra rimuovere eventuali segnali di insoddisfazione della popolazione o ristagno della concorrenza;

* * *

Per la determinazione numerica degli spazi di manovra, in termini di numero di posteggi, abbiamo operato due tipi di calcolo: dapprima è stata sviluppata la formula prevista dalla legge regionale per verificare il limite massimo di espansione ipotizzabile, in secondo luogo è stata operata un'analisi di concreta realizzabilità di incrementi, sulla base dei dati analitici acquisiti.

Circa il primo punto, dispone l'art. 10, primo comma, della L.R. 9/1999 che, "ai fini dell'individuazione di nuovi mercati e fiere e di nuovi posteggi, anche a seguito di soppressione, i Piani comunali possono prevedere un incremento dei posteggi tale da non superare il limite del venti per cento del rapporto tra posteggi giorno e unità commerciali, rilevato ed analizzato nella parte del Piano di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h)".

Chiarisce poi l'art. 2 commi 14 e 15 che per posteggio-giorno si intende il numero di giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati o delle fiere, mentre per unità commerciale si intendono, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana, ciascuno degli esercizi di vicinato e la superficie di vendita delle medie strutture di vendita diviso 150.

In altri termini, come ha chiarito la Regione, occorre valutare l'equilibrio tra i due settori, in termini di rapporto, ed eventualmente incrementare lo stesso fino ad un massimo del 20% nel triennio.

Il tutto è schematizzabile con la formula:

$$p' = \frac{p}{f} \times 1.2 \times f'$$

in cui:

p è il valore dei posteggi-giorno attuale

p' è il valore di posteggi giorno massimi prevedibili

f è il potenziale della rete in sede fissa, come sopra indicato, esistente al momento del calcolo

f' è il medesimo parametro, riferito al termine del triennio

Contrariamente a quanto potrebbe desumersi dalla mancanza di indicazioni specifiche nell'articolato, è evidente che la formula, e con essa il dettato dell'art. 10, comma 1 della legge regionale, per avere senso, deve presupporre necessariamente la non coincidenza, se non eventualmente casuale, dei due potenziali di rete considerati, cioè un valore $f < f'$ perché altrimenti la formula stessa verrebbe vanificata in quanto i due valori

si annullerebbero sempre a vicenda, con l'effetto di svincolare il calcolo da ogni riferimento alla rete al dettaglio.

Ciò premesso procediamo al calcolo dei parametri.

A tal proposito abbiamo:

MANIFESTAZIONE	POSTEGGI	CADENZA	TOTALE
Mercato del capoluogo	13	Due volte al mese	312
Mercato di Contignano	10	Due volte al mese	240
Mercatino dell'usato	15	Una volta al mese per 6 mesi	90
TOTALE			642

Mentre, per quanto attiene alla attuale rete di vendita in sede fissa abbiamo 32 esercizi di vicinato e nessuna media struttura di vendita. Nel 1996 il valore degli esercizi di vicinato era pari a 29.

Pertanto, supponendo uno sviluppo omogeneo e lineare, non essendovi elementi che inducano ad una contraria valutazione, la proiezione del valore al termine del triennio di riferimento sarà:

$$f \times \left(\frac{t}{r} \right)^{t'}$$

in cui:

r è il rapporto tra il valore di rete attuale e quello precedente

t e t' rappresentano il tempo, rispettivamente tra il primo ed il secondo dato rilevato e tra quest'ultimo ed il momento di stima, cioè al termine del triennio.

Sviluppando la formula f' risulta pari a 35,3

Pertanto il numero massimo di posteggi-giorno sarà:

642 x 1.2 x 35,3/32 cioè 850, da distribuire tra le varie manifestazioni disciplinate dalla normativa sul commercio su aree pubbliche.

Ciò premesso, verifichiamo se sotto il profilo economico ci sono spazi o meno per disporre detto incremento e fino a quale misura.

* * *

Innanzitutto dalle interviste, tenuto conto delle varie risposte di spesa per il settore alimentare e non, nonché della frequenza dichiarata al mercato, ricaviamo una spesa media di lire 32.310, mentre il calcolo del bacino di utenza potenziale ci conduce ad una stima di circa 1.600 - 1.700 unità. La quota media per il settore è del 20%.

Sul fronte dell'offerta, effettuati i dovuti calcoli sulla base delle interviste agli stessi operatori, si è stimato un ricavo medio per posteggio di 369 milioni, mentre la quota del bacino interessata dal mercato risulta quasi del 10%.

A questo punto, anche elevando di tre punti percentuali detta quota, si perviene alla conclusione dell'impossibilità, almeno attuale, di incrementare i posteggi nei mercati, anche potenzialmente andrebbero ridotti (19 dal calcolo teorico).

Conclusioni:

Alla luce di quanto analizzato si ritiene di operare la scelta, almeno per il momento, di procedere ad una riduzione dell'attuale assetto del sistema comunale del commercio su aree pubbliche, effettuando la soppressione di n. 3 posteggi nel mercato di Contignano, da mettere a disposizione per un soggetto portatore di handicap.

Per tentare la vivacizzazione del comparto commerciale, si prevede poi l'istituzione di un mercatino mensile dell'usato, da svolgersi nel periodo estivo, con la presenza di 15 operatori, compreso un portatore di handicap.

MANIFESTAZIONE	POSTEGGI	CADENZA	TOTALE
Mercato del capoluogo	13 + un P.H.	Due volte al mese	312
Mercato di Contignano	9 + un P.H.	Due volte al mese	216
Mercatino dell'usato	14 + un P.H.	Una volta al mese per 6 mesi	84
TOTALE			612

Si prevede poi l'istituzione di un posteggio presso ciascuno dei due cimiteri, per la vendita di soli fiori nei giorni di sabato e nel periodo della festività dei Morti.

Infine, si conferma lo svolgimento della mostra-mercato del geranio che è attuata ai sensi della legge regionale 70/74, trattandosi di una manifestazione con l'assenza di operatori su aree pubbliche.

Decorso il primo anno di validità del presente piano si procederà alla verifica dei suoi effetti e funzionalità al fine di provvedere ad eventuali aggiornamenti, di concerto con le Associazioni interessate.

* * *

**COMUNE DI
RADICOFANI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
SULLE AREE PUBBLICHE**

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 – articolo 28
Legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 9
Comma 2, lettera l

Versione aggiornata al 10.10.1999

Approvato con Delibera C.C. N° _____ del _____

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Validità del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività - Rappresentanza

TITOLO II – Mercati

Art. 4 – Mercato bisettimanale del capoluogo

Art. 5 – Mercato bisettimanale di Contignano

Art. 6 – Mercato stagionale specializzato dell'usato

Art. 7 – Assegnazione nel mercato di posteggi per miglioria, decennali, a titolo temporaneo

Art. 8 – Registrazione delle presenze nei mercati

TITOLO III – Fiere

Art. 9 – Fiere e valorizzazione del territorio

Art. 10 – Manifestazioni di cui alla L.R. 21 novembre 1974, n. 70

TITOLO IV – Posteggi fuori mercato

Art. 11 - Posteggi fuori mercato con concessione decennale

Art. 12 – Concessioni temporanee di posteggio

TITOLO V - Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio (fiere, mercati, posteggi isolati)

Art. 13– Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

Art. 14 – Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio

Art. 15 – Uso del posteggio

Art. 16 – Prodotti alimentari

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

Art. 18 – Obblighi di esposizione

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 – Zone vietate e permanenza nel medesimo luogo

TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 – Tolleranza transitoria di tende sporgenti oltre i limiti previsti

Art. 21 – Vigilanza e sanzioni

Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 23 – Rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche o ambulante ovunque esso venga svolto nel territorio comunale ed ha validità di anni tre, a decorrere dalla sua approvazione.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione consiliare, sentite le Associazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il Responsabile del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.
6. Il presente Regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Radicofani in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *decreto*, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - b) per *legge regionale*, la L.R. 3 marzo 1999, n. 9 della Regione Toscana “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;
 - c) per *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, operatore con posteggio, operatore itinerante, autorizzazione, concessione di posteggio, presenze in un mercato ed effettive*, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 2 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9;
 - d) per *autorizzazioni di tipo A*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
 - e) per *autorizzazioni di tipo B*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
 - f) per *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
 - g) per *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del decreto;
 - h) per *produttori agricoli*, i soggetti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
 - i) per *portatori di handicap*, i soggetti per i quali detta caratteristica risulti accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 104/1992;
 - j) per *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato;
 - k) per *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore a 60 giorni, né superiore a 6 mesi;

- l) per *autorizzazioni temporanee*, le autorizzazioni di tipo A rilasciate, a coloro che siano in possesso dei previsti requisiti soggettivi, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati e valevoli per la sola durata della manifestazione;
- m) per *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- n) per *Centro storico di Radicofani*, l'area del Capoluogo comunale, delimitata dalle seguenti Vie e Piazze, parimenti in esso comprese:

Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni di tipo A, con posteggio decennale all'interno di un mercato o in un posteggio fuori mercato;
 - b) i titolari di autorizzazioni di tipo A o B, con concessione di posteggio decennale in una fiera nel Comune di Radicofani, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale;
 - c) i produttori agricoli, titolari di concessione di posteggio decennale in una fiera, in un mercato o in un posteggio fuori mercato, nel Comune
 - d) i titolari di autorizzazioni di tipo A o di tipo B e i produttori agricoli, non titolari di posteggi nel Comune di Radicofani, in caso di assegnazione temporanea di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in una fiera o in un mercato, limitatamente al giorno ed orario di assegnazione;
 - e) i titolari di autorizzazione e della correlativa concessione di posteggio temporanea, nei limiti di tale assegnazione;
 - f) i soggetti titolari di autorizzazioni di tipo B, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
2. In conformità a quanto disposto dagli artt. 4, comma 6, e 6, comma 3, della legge regionale, è ammessa la rappresentanza del titolare di autorizzazioni nell'esercizio dell'attività, a condizione che:
 - a) si tratti di dipendenti o di collaboratori familiari del titolare
 - b) tali soggetti siano stati indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa
 - c) trattandosi di autorizzazioni di tipo B, tali soggetti siano in possesso dei requisiti soggettivi
3. Ai fini delle priorità disposte dalla legge statale, regionale e dal presente regolamento l'anzianità di iscrizione al Registro imprese e, precedentemente, al registro delle ditte non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.
4. I produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 debbono autocertificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la permanenza della loro qualità di produttore.

TITOLO II – Mercati

Art. 4 – Mercato bisettimanale del capoluogo

1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel secondo e quarto giovedì di ciascun mese al capoluogo di Radicofani. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o

con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo.

2. Il mercato si svolge in Piazza Anita Garibaldi.
3. Nel mercato sono previsti 14 posteggi articolati nei sottoindicati comparti di mercato:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
Ordinari per operatori su aree pubbliche	12
Riservati a Portatori di handicap	1
Riservati a Produttori agricoli L. 59/63	1
TOTALE	14

4. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato A al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è curato d'ufficio dal Responsabile del settore, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.
5. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo (invernale) e dalle ore 8.00 alle 13.00 dal 1° aprile al 30 settembre (estivo).
6. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio del mercato ed è consentito esclusivamente da Via Roma.
7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
8. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta in Piazza Anita Garibaldi.

Art. 5 – Mercato bisettimanale di Contignano

1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel secondo e quarto martedì di ciascun mese, nella frazione di Contignano in località Poggetto. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo.
2. Nel mercato sono previsti 10 posteggi articolati nei sottoindicati comparti di mercato:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
Ordinari per operatori su aree pubbliche	8
Riservato ai Produttori agricoli di cui alla legge 59/63	1
Riservati a Portatori di handicap	1
TOTALE	10

3. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato B al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è curato d'ufficio dal Responsabile del settore, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.
4. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo (invernale) e dalle ore 8.00 alle 13.00 dal 1° aprile al 30 settembre (estivo).
5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.

6. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta nell'area interessata.

Art. 6 – Mercato stagionale specializzato dell'usato

1. E' confermato il mercato stagionale specializzato dell'usato che si svolge, nella prima domenica dei mesi da aprile a settembre, nel capoluogo i Piazza San Pietro e Viale del Maccione.
2. Nel mercato è disposta, ai sensi dell'articolo 28 del decreto, la limitazione merceologica dei prodotti vendibili che debbono necessariamente risultare appartenenti ad una o ad altra delle sottoindicate categorie:
 - a) articoli di artigianato in legno, ferro, ceramica, cuoio e simili
 - b) articolo di antiquariato
 - c) articoli di collezionismo, hobbistica, tempo libero, trattenimento e svago
 - d) articoli di filatelia, modellismo, minerali, monete e simili
3. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo.
4. Nel mercato sono previsti 15 posteggi articolati nei sottoindicati comparti di fiera:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
Ordinari per operatori su aree pubbliche	14
Riservati a Portatori di handicap	1
TOTALE	15

5. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato C al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è curato d'ufficio dal Responsabile del settore, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.
6. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.30.
7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.

Art. 7 – Assegnazione nel mercato di posteggi per miglitoria, decennali, a titolo temporaneo

1. L'assegnazione nel mercato dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente Regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata, distintamente per ciascuno dei comparti di mercato di cui all'articolo 4 comma 3, in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato da almeno un anno, intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglitoria).
2. Al fine di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, successivamente entro 15 giorni da quello in cui un posteggio si è reso libero il Responsabile del settore invita i soli operatori appartenenti alla medesima categoria (operatori ordinari, portatori di handicap, produttori agricoli) di quello il cui posteggio si è liberato a partecipare ad una riunione, nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di anzianità di presenza e di iscrizione al registro imprese o di attività per i produttori agricoli, sceglie per miglitoria un posteggio tra quelli liberi sin dall'inizio o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore che l'ha preceduto.
3. Esaurita la procedura di miglitoria di cui ai precedenti commi, i posteggi liberi in ciascuno dei comparti di mercato di cui all'articolo 4, comma 3, sono assegnati in concessione decennale mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date indicate all'articolo 5 della legge regionale, della procedura di bando ivi prevista e con le relative

priorità. Il termine per la redazione della graduatoria tra le istanze, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale è fissato in 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi decennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore, l'attribuzione del primo posteggio azzera l'anzianità di presenza dell'operatore ai fini delle graduatorie per l'attribuzione del secondo posteggio.
5. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'articolo 12 della legge regionale, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine:
 - a) del più alto numero delle presenze, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;
 - b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di operatori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63.
6. L'assegnazione temporanea di cui al comma precedente avviene distintamente con riferimento a ciascuno dei comparti di mercato di cui all'articolo 4, comma 3. Al fine di potenziare le opportunità di fornire al consumatore un'offerta articolata, alle assegnazioni temporanee nei posteggi del mercato specializzato dell'usato possono partecipare anche scambisti, hobbisti, collezionisti e simili.
7. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva dopo l'inizio delle operazione di assegnazione temporanea (spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa.

Art. 8 – Registrazione delle presenze nei mercati

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato, di cui al precedente articolo 4, comma 6, e che:
 - a) vi abbiano effettivamente esercitato per tutto l'orario previsto;
 - b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà
2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea o che abbandonano il posteggio prima del termine del mercato, salvo espresso permesso scritto degli addetti della Polizia Municipale, per comprovati motivi.
3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.

TITOLO III – Fiere

Art. 9 – Fiere e valorizzazione del territorio

1. Per la durata di validità del presente Regolamento, salvo diversa determinazione in sede di aggiornamento annuale, non è previsto lo svolgimento di fiere.
2. Qualora, nell'ambito di progetti generali di valorizzazione del Parco della Val d'Orcia, si rendesse opportuna la presenza di una nuova fiera di prodotti alimentari tipici, fino ad un massimo di 30 banchi, la stessa potrà essere istituita con deliberazione consiliare non costituente modifica del presente piano ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Art. 10 – Manifestazioni di cui alla L.R. 21 novembre 1974, n. 70

1. Ai sensi del Capo II della L.R. 21 novembre 1974, n. 70, è confermato lo svolgimento della mostra-mercato del geranio, che si tiene in località Contignano nel mese di maggio di ciascun anno ed è sottoposta al rilascio di autorizzazione da parte del responsabile del settore.
2. Alla mostra-mercato possono accedere i seguenti soggetti:
 - a) Vivaisti e produttori di fiori e piante
 - b) Operatori commerciali specializzati nella vendita di fiori e piante
 - c) Produttori agricoli di fiori e piante di cui alla legge 59/63
3. La domanda di autorizzazione per l'organizzazione della mostra-mercato è inoltrata dall'organizzatore entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi della lettera e) dell'articolo 6 della deliberazione del consiglio regionale 30 settembre 1997, n. 329 e deve contenere:
 - l'apposita scheda informativa, debitamente compilata, prevista all'allegato B alla deliberazione n. 329/97;
 - copia del regolamento della manifestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i criteri di ammissione e l'indicazione degli oneri in capo ai partecipanti;
 - programma dell'iniziativa
4. Il Comune, presa visione del regolamento ed apportate allo stesso eventuali modifiche o prescrizioni, anche relativamente ai criteri di ammissione, autorizza l'organizzatore della fiera a ricevere le istanze di partecipazione e a redigere la relativa graduatoria.
5. La concessione per l'uso delle aree ed ogni altra eventuale autorizzazione necessaria allo svolgimento della manifestazione sono richieste dal legale rappresentante dell'Organizzatore ed a questo intestate.

TITOLO IV – Posteggi fuori mercato

Art. 11 - Posteggi fuori mercato con concessione decennale

1. E' istituito un posteggio fuori mercato per la vendita di fiori, piante, lumini, e articoli funerari, presso ciascuno dei due cimiteri del comune.
2. Il posteggio è utilizzabile nei soli giorni di sabato nonché durante tutto il periodo tra il 29 ottobre ed il 2 novembre.
3. La concessione decennale dei posteggi sopraindicati non soggiace alle procedure di bando di cui all'articolo 5 della legge regionale ed è effettuata a favore di coloro che ne facciano richiesta, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento o dalla data in cui è data notizia che un posteggio si è reso libero, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche
 - ordine cronologico dell'istanza.
4. Ai posteggi fuori mercato si applicano, in quanto compatibili, le norme sui posteggi nei mercati.

Art. 12 –Concessioni temporanee di posteggio

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del settore può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 3 per ciascuna manifestazione.
2. Nell'ipotesi eccezionale di necessità di un numero maggiore di posteggi temporanei il Responsabile del settore acquisisce il preventivo parere consultivo della Giunta comunale.
3. In caso di più domande concorrenti, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di presenza e, in caso di parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
4. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.

TITOLO V - Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio (fiere, mercati, posteggi isolati)

Art. 13– Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori ed, informandone tempestivamente, trattandosi di fiere o mercati, le Associazioni di categoria di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale.
2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del settore di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro strettamente necessario per far fronte all'emergenza transitoria.
3. Qualora le cause che hanno richiesto lo spostamento di sede del mercato o della fiera o del posteggio fuori mercato si protraessero per oltre tre mesi o siano comunque ricorrenti il Responsabile del servizio dà inizio alla procedura di aggiornamento del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale.
4. Ai fini di quanto disposto all'articolo 9, comma 4, lettera l) della legge regionale, in caso di spostamento definitivo del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati consentendo agli operatori con concessione decennale la scelta del nuovo posteggio secondo l'ordine di graduatoria, redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale, previa ripartizione del nuovo mercato nei comparti eventualmente previsti, sentite le Associazioni di categoria degli operatori.
5. Nell'ipotesi di apertura di nuovo esercizio commerciale, attività artigianale, studio professionistico e simili o di ristrutturazioni di abitazioni o analoghe modifiche strutturali di edifici ed accessi può essere disposto lo spostamento di posteggi mercati qualora venga a determinarsi l'ostruzione o la limitazione della visibilità dell'accesso della nuova attività o abitazione. In tal caso l'operatore ha diritto all'attribuzione di un nuovo posteggio, per quanto possibile, simile al precedente.

Art. 14 – Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decennali, alla scadenza, sono di norma rinnovate, su istanza in bollo degli interessati da inoltrare almeno tre mesi prima della scadenza stessa, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
2. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articolo 29 del decreto, per i mercati e per i posteggi fuori mercato ovvero, per le fiere, all'articolo 7, comma 5, della legge regionale.
3. Ai fini della decadenza di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale il triennio di utilizzazione del posteggio da considerare è costituito dall'anno in corso e dai due anni precedenti.
4. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del decreto, le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare non sono computate ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio.

Art. 15 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo disgiuntamente dall'azienda.
3. L'ammissione al posteggio di operatori incolpevolmente ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
4. L'operatore deve mantenere interamente comprese le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

5. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 20 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30.
6. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
7. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
8. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
9. E' vietata, nei mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili
10. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

Art. 16 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato e nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
2. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
3. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap.

Art. 18 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche.

5. Gli operatori di prodotti alimentari non confezionati debbono adempiere all'avviso di cui all'articolo 18 comma 3, esponendo un apposito cartello con la dicitura "Vietato toccare la merce, senza gli appositi guanti" o altra equivalente.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 – Zone vietate e permanenza nel medesimo luogo

1. Per motivi di tutela dell'immagine storico artistica del Capoluogo e della frazione di Contignano nonché in conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in tutto il capoluogo comunale, ad eccezione delle seguenti Vie e Piazze:
 - a) Radicofani - Piazza XXV Aprile
 - b) Radicofani - Piazza Anita Garibaldi
 - c) Radicofani - Piazza Vittorio Tassi
 - d) Radicofani - Viale Dante Alighieri
 - e) Radicofani - Viale Luchini
 - f) Radicofani - Via Renato Magi, sola area antistante il Municipio
 - g) Contignano – Via della Croce
 - h) Contignano – Via del Borgo, largo adiacente il fabbricato di proprietà Costa
 - i) Contignano – Località il Poggetto
 - j) Contignano – Via Piave, zona sotto lo chalet dei giardini pubblici
 - k) Contignano – Via dell'Orcia, area adiacente all'ambulatorio medico
2. Nelle Vie e piazze di cui al comma 2, la sosta è ammessa fino ad un massimo di un'ora, decorsa la quale l'operatore dovrà spostarsi in altra ubicazione.

TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 – Tolleranza transitoria di tende sporgenti oltre i limiti previsti

1. Qualora all'entrata in vigore del presente regolamento gli operatori assegnatari di posteggi nel mercato già posseggano tende delle quali, per le caratteristiche costruttive a ventaglio e simili, sia impossibile il contenimento nello spazio di 20 cm. dal limite del posteggio, è ammessa la sporgenza, fino ad un massimo di 80 cm dal limite del posteggio.
2. Le dimensioni e la sporgenza della tenda deve, in ogni caso, essere regolarizzata in caso di cambio della tenda.

Art. 21 – Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.
2. Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 di detto decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento, disposte ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nelle quali sono ricomprese le disposizioni di cui agli artt. 16 (Prodotti alimentari), 19 (Zone vietate e permanenza nel medesimo luogo) e 6, comma 2 (Prodotti ammessi nel mercato stagionale dell'usato) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000, chiunque violi il disposto degli artt. 15, 17, 18 ed ogni altra disposizione del presente regolamento non riconducibile all'articolo 28 del d.lgs. 114/98.
5. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.
6. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

Art. 22- Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono rilasciate a norma dei commi che seguono.
2. Le autorizzazioni di tipo A sono rilasciate sulla base di apposita graduatoria, redatta non oltre 45 giorni dal termine indicato nel bando per l'inoltro delle domande.
3. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate entro 90 giorni dalla data della domanda, termine decorso il quale l'istanza stessa deve ritenersi accolta.
4. In ogni caso le autorizzazioni sono rilasciate previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio agli artt. 27 e seguenti del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 ed alla legge regionale della Toscana 3 marzo 1999, n. 9.

ALLEGATO A – Mercato settimanale del Capoluogo (II e IV giovedì del mese)

1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Data concessione	Tipo operatore	Tipo area	Mq.	Merceo-logia
1	ROSSI MARIO	05.03.93	A	S	32	A
2						
3						
4	POSTEGGIO LIBERO	==	L	S	32	A
5						
6						
7						

Legenda:

Tipo di operatore: A – Operatore su aree pubbliche di tipo A
 P – Riservato a Produttore agricolo
 H – Riservato a portatore di handicap
 L – Libero (posteggio non assegnato)

Tipo di area: S – Scoperta
 B – Box
 M – Muratura

Merceologia: A – Settore alimentare
 N – Settore non alimentare

2) Quadro riassuntivo dei posteggi nel mercato:

Operatori	N.Posteggi	Di cui:		Di cui:		Di cui:	
		ALIM	NON ALIM	SCOPERTI	COPERTI	ANNUALI	STAGIONALI
Su aree pubbliche	41			1			
Produttori agricoli	12					7	5
Portatori di handicap	1					1	
Posteggi liberi	5						
Totale	60						

ALLEGATO B – Mercato settimanale di Contignano (II e IV martedì del mese)

1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Data concessione	Tipo operatore	Tipo area	Mq.	Merceo-logia
1	ROSSI MARIO	05.03.93	A	S	32	A
2						
3						
4	POSTEGGIO LIBERO	==	L	S	32	A
5						

6						
7						

Legenda:

Tipo di operatore: **A** – Operatore su aree pubbliche di tipo A
P – Riservato a Produttore agricolo
H – Riservato a portatore di handicap
L – Libero (posteggio non assegnato)

Tipo di area: **S** – Scoperta
B – Box
M – Muratura

Merceologia: **A** – Settore alimentare
N – Settore non alimentare

2) Quadro riassuntivo dei posteggi nel mercato:

Operatori	N.Posteggi	Di cui:		Di cui:		Di cui:	
		ALIM	NON ALIM	SCOPERT I	COPERTI	ANNUALI	STAGIONALI
Su aree pubbliche	41						
Produttori agricoli	12					7	5
Portatori di handicap	1					1	
Posteggi liberi	5						
Totale	60						

ALLEGATO C -- Mercato stagionale specializzato dell'usato

1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Data concessione	Tipo di operatore	Tipo di area	Mq.	Merceo-logia
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Legenda:

Tipo di operatore: **A** – Operatore su aree pubbliche di tipo A
P – Riservato a Produttore agricolo
H – Riservato a portatore di handicap
L – Libero (posteggio non assegnato)

Tipo di area: **S** – Scoperta
B – Box
M – Muratura

Merceologia: A – Settore alimentare
N – Settore non alimentare

2) Quadro riassuntivo dei posteggi nel mercato:

Operatori	N.Posteggi	Di cui:		Di cui:		Di cui:	
		ALIM	NON ALIM	SCOPERT I	COPERTI	ANNUALI	STAGIONALI
Su aree pubbliche							
Produttori agricoli							
Portatori di handicap							
Posteggi liberi							
Totale							